

N. 04684/2012 REG.PROV.COLL.

N. 02846/2012 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 2846 del 2012, proposto da:

Mariya Endzheyovska, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Ricciardi e, ai sensi dell'art. 25 del d. lgs. 104/2010, domiciliata d'ufficio, in assenza di elezione di domicilio nel Comune di Napoli, presso la Segreteria del T.A.R. Campania in Napoli, piazza Municipio, 64;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Caserta, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro – tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici – alla via A. Diaz n°11 – sono *ope legis* domiciliati;

per l'annullamento

del decreto (CAT.A.12/Imm/09 Prot.1170) del 10 settembre 2009 con il quale il Questore di Caserta respingeva la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato presentata dalla ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Caserta;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2012 il dott. Umberto Maiello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Rilevato che la ricorrente impugna il decreto di diniego di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato;

Considerato che il mentovato provvedimento reiettivo trae alimento dal mancato riscontro alla “*..comunicazione di avvio ex articolo 10 bis della legge n. 241/1990 per acquisizione pratica e foto segnalamento*”, ritenuta oggettivamente incompatibile con le finalità di integrazione sociale poste a fondamento della legislazione vigente in materia di immigrazione e sintomatica del disinteresse dell'istante di adempiere alla richiesta di integrazione documentale formulata dall'Ufficio;

Considerato che, quanto all'adempimento degli obblighi di comunicazione di avvio del procedimento, l'Amministrazione intimata dà atto della mancata notifica della relativa comunicazione in ragione dello stato di irreperibilità dell'interessata;

Ritenuto che il ricorso debba essere accolto in ragione dell'assorbente considerazione che non risultano in alcun modo provati sia il presunto stato di irreperibilità della signora Mariya Endzheyovska che la suindicata circostanza dell'effettivo recapito di una richiesta di integrazione documentale rimasta elusa per disinteresse della medesima ricorrente;

Rilevato, invero, che il materiale probatorio versato in giudizio non consente di riscontrare tali asserzioni essendo stata prodotta la sola copia della richiesta spedita dall'Amministrazione intimata, rimasta però priva di qualsivoglia attestazione in ordine alla sua effettiva consegna ovvero alle ragioni della mancata consegna, di talchè le relative statuizioni riportate nel preambolo del provvedimento impugnato così come quella concernente il presunto stato di irreperibilità della ricorrente non possono dirsi allineate alle divise emergenze processuali;

Considerato che l'Amministrazione resistente, sebbene espressamente compulsata con apposito provvedimento istruttorio (cfr. ordinanza di questa Sezione n°1003/2012 dell'11.7.2012), si è limitata a ribadire che la ricorrente non si è presentata presso gli uffici della Questura di Caserta, senza però comprovare in alcun modo l'effettivo recapito dell'invito a presentarsi;

Ritenuto che, per le considerazioni sopra svolte, il ricorso debba essere accolto con assorbimento di ogni altra censura e che l'atto amministrativo debba essere di conseguenza annullato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti;

Ritenuto di liquidare le spese processuali, ex lege in capo all'amministrazione soccombente, come in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti.

Condanna l'Amministrazione intimata al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese processuali, liquidate complessivamente in € 1.500 (millecinquecento/00), oltre IVA e CPA se dovute.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Renzo Conti, Presidente

Umberto Maiello, Consigliere, Estensore

Roberta Cicchese, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/11/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)